AL SUPREMO MAGISTRATO
DI SALUTE

PER L' ABOLIZIONE DELLE RISAIE

NEL TENIMENTO

DI ROCCA D' EVANDRO, S. VITTORE E MIGNANO.

NAPOLI,
Tipografia Seguin.

1840.

Negli annali delle pubbliche amministrazioni non si rinviene materia per la quale tanto siasi scritto, tanti anni in piatire siansi spesi quanti nella quistione, se debba esistere una risaia malefica accosto alle abitazioni degli umani viventi.

Lo straniero, il quale udisse tanto strepito, che vedesse da molti lustri agitate le Autorità municipali, di polizia ed ecclesiastiche, l' Intendenza, il Magistrato di pubblica salute, i Ministeri, giudicherebbe che gravissimo interesse di stato alla conservazione di quella risaia si attiene.

Niente fa più torto al nostro suolo. Menasi tanto rumore per sapere se i fratelli Ciaraldi di Rocca d'Evandro, Giangrande ed altri di S. Vittore debbano accrescere la loro ricchezza convertendo in risaie i fondi già di natura ubertosi, non ostante i pericoli, gli allarmi, le accusazioni di strage letale delle circonvicine popolazioni, contestati dalle autorità municipali, ecclesiastiche e di polizia.

I.°

Ogni azione umana, la quale di sua natura e per l'ordinario tende ad offendere la vita degli uomini, a diminuire la popolazione, a rendere le campagne insuscettibili di coltivazione, base dell'umano sostentamento, vien dalle leggi civili proscritta, ancorchè per casi e circostanze particolari la stessa azione possa in alcun tempo, in qualche luogo e relativamente a certe persone essere innocua. È facile presentare esempî di tal teoria.

Il fabbricare, o il trasportare armi micidiali è un' azione vietata, perchè l'ordinario loro effetto è quello di offendere l'umana vita. Rimane essa sempre interdetta, ancorchè talora potessero cadere le armi fra le mani d'un Aristide, incapace di abusarne. Lo spaccio delle sostanze velenose comprende un'azione assolutamente proscritta, ancorchè talora comprar si potessero per tutt' altro oggetto, meno per quello di uccidere.

I casi, pe' quali un'azione per natura nociva potesse divenire innocua, non la renderanno certamente lecita; ma soltanto abiliteranno le autorità regolatrici de' popoli a moderare il rigor della legge, accordando per grazia ciò che per giustizia non si debbe: per grazia, che sarebbe sempre rivocabile, qualora ne cessassero i motivi. Così la Polizia accorda i permessi di fabbricare e di asportare armi a coloro, i quali conosce incapaci di usarne in

pubblico danno. Così il Protomedicato accorda patente di droghieri e di farmacisti a'meritevoli della pubblica fiducia.

Un fatto adunque di sua natura nocevole non può mai per vie di circostanze e di eccezioni divenire un dritto a far ciò, che prima senza le eccezioni era vietato, e l'autorità rettrice de' popoli non può in vista delle eccezioni provate èsser forzata a permetterlo. Essa resta sempre libera di accordare o negare la permissione, secondo che detteranno vedute di prudenza, di prevedimento, di pubblica sicurezza. Così un uomo probo, quanto lo stesso Catone, non potrebbe pretendere come per suo diritto l' asportare armi micidiali o di vendere veleni, quando mai provasse che le sue intenzioni siano rettissime; giacchè l' Amministrazione pubblica nelle sue facoltà debbe esser libera.

II.°

La formazione di una risaia ad acqua stagnante di sua natura attacca la vita animale: nuoce all' incremento della popolazione: pone argine alla coltivazione del suolo: altera o strugge la esistenza degli abitatori prossimi: vieta che le abitazioni si estendano nelle sue vicinanze, togliendo così al popolo una parte del suolo abitabile: impedisce la coltura de' campi adiacenti, perchè non vi è alcuna specie di coltura, la quale in certe sta-

gioni non richiegga la presenza del coltivatore anche nelle ore notturne, quando i miasmi delle acque stagnanti si rendono più perniciosi.

La formazione di una risaia è dunque un' azione proscritta; e quando potessero esistere circostanze e casi particolari da farla giudicare innocua, ciò altro non produrrebbe che una latitudine nell'autorità amministrativa per accordar la grazia di formare risaia se prudenza il consigliasse: ma non mai da quelle circostanze parziali e straordinarie nascerà diritto per coltivare a risaia. La potestà amministratrice potrebbe nutrire in sua mente pensieri e motivi onde negar la grazia per vedute remote e segrete di pubblica utilità, che niun obbligo ha di manifestare.

In sostanza, esclusa la idea che per eccezioni straordinarie divenga lecita e permessa un' operazione di sua natura e per l' ordinario nociva alla società, rimane soltanto a vedere per quali motivi e sopra quali considerazioni la pubblica autorità, libera nella facoltà di negare o di accordare il permesso, possa appigliarsi piuttosto al partito di concedere che a quello di rifiutare.

III.°

Prima di entrare in questa disamina, se mai intorno alla verità di quanto viene asserito relativamente a'morbi ed alle morti derivanti dalle risaie

dovesse fino aver luogo una dimostrazione, rimarrebbe offesa la sapienza della Commessione medica, si stancherebbe la sua tolleranza.

Vi è il consenso di tutte le età, di tutti i dotti, di tutti gli esercenti la nobile professione medica: fatti vecchi e recenti lo contestano. In sostanza evvi l'assentimento universale che può dirsi voce della natura. *Consensus omnium gentium lex naturae putanda est.* Cic.

Ovunque le popolazioni sonosi accresciute in numerazione ed in civiltà, quella perniciosa coltura è stata o proscritta, o allontanata. Si percorrano i luoghi dove esistono risaie. Mirate il viso di que' scarsi abitatori, guardate le campagne vicine. In quelli vedete dipinto un abituale malore, che predice breve vita, che annunzia debole costituzione: in queste la solitudine e la mestizia vi affliggono, vi rattristano, ed avvertono esser ivi radicato l'impero della morte, non la sede della vita.

La verità, che sosteniamo, non si presenta quale assioma inconcusso per virtù dello stesso regolamento sanitario in vigore? Non è essa chiaramente pronunziata negli articoli 4. e 5.? E Sua Maestà non dichiara lo stesso principio ora che, benefico sempre nelle sue mire, obbliga la provincia di Terra di Lavoro ad un aumento di dazio fondiario per distruggere i ristagni, che la natura o l'inerzia umana han formato nell'agro campano? Non ha la pubblica Ammistrazione promosso stre-

pitoso giudizio per l'abolizione delle palizzate sul fiume Sarno, consagrate dall'antichità e dal possesso immemorabile?

Il Monarca non vuole ristagni. I popoli delle Comuni, di cui porgiamo le voci, corrispondono un aumento fondiario per dissipare le naturali paludi trenta miglia lontane da essi, e si vogliono poi condannare a soffrir quelle, che la umana avidità crea nel loro seno?

IV.°

Non possiamo ancora allontanarci dal presente argomento. Evvi un fatto che ogni mente sana fia che rammemori. Chi sede in distinto luogo rivestito della carica di Protomedico generale del Regno, anni in dietro fu prescelto da Ferdinando I. per esaminare le acque termali di Suio, che il Dottor Vittorio Monaco avea rendute di pubblica ragione con la chimica analisi.

Egli il Cavaliere Ronchi nel rapportare se mai con quelle acque avesse potuto formarsi un grande ospizio ed un serapeo, che esistea già ne'tempi della grandezza romana, ricordato dal vecchio Plinio, dopo fatto magnifico elogio delle salutari proprietà di quelle acque, rappresentò al Sovrano che non si avrebbe potuto arrecare all'umanità sì gran beneficio, al Regno sì grande onorifico monumento, quando S. M. innanzi tutto non avesse

ordinata la distruzione delle risaie nel tenimento di Galluccio, le quali con i miasmi delle loro acque stagnanti avrebbero ucciso gli uomini, che voleano guarirsi con le acque termali. Ed il Cavaliere Ronchi nel suo viaggio notò la solitudine ed il tetro aspetto di quelle campagne, il pallido volto di que' pochi è poveri abitatori: vide in somma la morte regina di quei deserti.

E si metterà in dubbio fino dal più ostinato pirronista la catastrofe che produce la presenza mortifera delle risaie? Altro che il terribile aspetto della chioma orrenda di Medusa.

Alla idea di risaia è associata quella della morte: bastava dire che nel tenimento di Rocca d' Evandro e degli altri circonvicini comuni esistono risaie per conchiudere che ivi la morte strugge la vita animale, come infatti avviene peridiocamente, da allarmare fino il Real Governo per tema di contagio o di epidemia. Ogni osservazione in contrario si ritiene per sagrilega, costituisce un misfatto di lesa umanità.

V.°

Dopo questa digressione ritorniamo alla quistione, in qual caso l'autorità tutrice della salute de' popoli possa mai accordar la grazia di formare una risaia. Badiamo bene a non allontanarci da' limiti della quistione.

Il far risaia è azione illecita, vietata. Il particolar cittadino non ha diritto di farla. L'autorità amministrativa come tutrice può per grazia concedere ciò che per dritto non è dovuto. Non entrano mai però in disamina vedute di particolare interesse: i soli motivi di accordare o negare la grazia debbono esser proposti dalla comune utilità. Trattasi d'interesse pubblico, non di privato.

Si volga uno sguardo all'articolo 4.° del regolamento sanitario. « A queste vedute di utilità generale » devono assolutamente cedere tutte le considerazioni di particolar vantaggio, che taluni rami » d'industria possono mai ricavare dagl'indicati » ristagni, e che possono dar pretesto per far continuare ad esistere l'inconveniente in danno della salute pubblica ».

Badiamo bene anche una volta, liberiamo la quistione dalla maschera in cui è stata avvolta per far trionfare il mostro dell'errore sul rovescio della verità e della ragione.

Si ponga mente che il Magistrato di salute è tutore della pubblica salute], non giudice degli altrui dritti.

Si vorrebbe proporre il quesito: supposto che esistano le eccezioni contenute nell'articolo 6. del regolamento sanitario, si ha diritto a tener risaia? Nò, signori, non va così proposta la quistione. Essa è la seguente: Si può accordar la grazia di tener una risaia, se sia certissimo fino alla tran-

quillità di coscienza che la salute degli uomini non ne soffra? Ed in rapporto alla risaia de'fratelli Ciaraldi e di altri esistono tali dati da sedare la coscienza del tutore di pubblica salute?

Ciò premesso, per quali considerazioni, in quali casi l'autorità tutrice potrà accordar la grazia di tener risaia? Eccoli, signori. Quando coll'intima sua convinzione, in un modo fermo ed inconcusso sia certa che niuna vita potrà essere offesa, che niuna vicina proprietà resterà abbandonata, in somma che la risaia stia lontana dagli uomini, da'campi coltivati, da case nobili, o rurali, da vigne, da giardini, da vie frequentate, da alberghi, da siti di fiere e di mercati, ed inoltre che lo scolo di quelle acque non serva all'uso di bere per uomini e per bestiami. E tale convinzione non dovrà l'Autorità tutrice acquistarla dalla sola ispezione del luogo, ma ancora dalle accurate osservazioni su la direzione delle correnti aeree, le quali possono portare i vapori pestiferi, morbosi al di là di quelle distanze, che l'umana prudenza crede di assegnare per limite del loro viaggio.

Rammentiamo che le pesanti ceneri del Vesuvio e dell'Etna si equilibrano e si spandono giungendo fino nell'Asia; che un milionesimo di preparazione anemaniana agisce sulla machina umana; che un infinitesimo di essenza di muschio colpisce la parte nervosa dell'organismo animale in considerevole distanza; che un alito epidemico o contagioso

devasta regioni intere, giudicando noi dagli effetti ignorando le cause ferali.

Or domandiamo se intorno alla pretensione de' fratelli Ciaraldi di voler tener risaia in Magnavacca voi sentite nell' animo quella piena sicurezza, di cui qui ragioniamo: dessa è però indispensabile per pronunziar la concessione, imperocchè trattasi della vita di migliaia di uomini.

VI.°

L' incartamento con tanto studio compilato dimostra la vasta risaia di Ciaraldi e le piccole altre site in pianura tra case campestri, vigne, orti, campi, prossime a vie consolari, ad osterie, vicine a molini, a luoghi ove si celebrano fiere, da alcuni comuni non molto lontane, a quello di Rocca di Evandro vicinissima. In questa posizione di cose sarete nel vostro animo pienamente sicuri che lasciandole sussistere, non ne avverrebbe alcun danno all' umanità? Facciamoci incontro alle risposte.

Il permesso delle risaie accordato finora fonda non su le distanze, ma su i motivi di eccezioni contenute nell' articolo 6. del regolamento, vale a dire sulla ipotesi di monti, di valli, di fiumi, che intersecano. Ma siffatte eccezioni, quando anche per iniquissimo fato comprovate, lo furono mai senza contraddizione? Ci appelliamo di ciò alla sinceri-

tà della Commessione : e se non sono provate senza eccezione, chi mai pronunzierà con animo tranquillo che la risaia debba esistere?

Vogliamo esser più larghi di ciò che potrebbe presumersi. Vogliamo supporre che non solo si presti fede, ma si tocchi con mani la risaia Ciaraldi star divisa da qualunque umano contatto per mezzo di sognati monti lunari, per mezzo di favolose ampie vallate, per mezzo di corsi fantastici d'acqua perenne. Sia pur così: chi potrà assicurare che con tutto ciò i miasmi micidiali non giungano fino agli abitati ed alle vie di passaggio?

Volgetevi, signori, a quel volume immenso di reclami, di accusazioni, di lamenti de' Sindaci, Decurionati, Eletti, Capi urbani, Parrochi e cittadini privati, a quelle denuncie di morte e di morte orribilmente accresciuta da che esiste quella risaia. Volgetevi alle rappresentanze di Parrochi, Medici, Vescovo, Autorità di polizia, Consiglio distrettuale, Consiglieri Provinciali, e vedrete che quando anche fossero reali ed innegabili le eccezioni di ipotetici monti, valli, fiumi frapposti, pure non si verifica il caso previsto nell' articolo 6. del regolamento, il quale prescrive ciò che detta la ragione, doversi cioè decidere dagli effetti.

Si muore in quei contorni, ed orribilmente si muore: le popolazioni un tempo sì floride oggi non vi si offrono che sotto l' aspetto di cadaveri,

que' paesi un dì così ridenti per amenità di sito, per purità di aere, oggi si presentano all' occhio come i *lugentes* campi del poeta Mantovano.

Quale scampo rimane a' sostenitori delle risaie? Dopo aver data per verità incontrastabile la esistenza delle eccezioni, ora dovran dare come menzogne dimostrate i morbi e le morti, ed obbligar i giudicanti a giurare su' detti loro, a riposar tranquilli in coscienza sulle chimere surte da ingordi desì.

Sarete, o signori, indifferenti all' aspetto della morte, che miete in quelle contrade? Il solo dubbio, il solo sospetto vi farà mai essere perplessi a sradicare la fucina del male? Si ascolteranno le voci d' interesse privato trattandosi della vita umana? Sarete voi istrumento di morte e di ruina? Rabbrividisce il solo pensarlo.

VII.°

O qual fede ispirano i possessori delle risaie! Essi non sentono alcun rossore per le tante pubbliche accusazioni di essere autori di morti, essi sono spergiuri alla stipulazione, che impediva invertire per uso di risaie l' acque concesse. Essi non si sono neppure atterriti all'ultima invasione del tifo maligno sviluppato per quella mortifera coltura, tifo che produsse tanto allarme da far temere il ritorno del colera morbus.

Quale fede possono mai meritare i certificati di medici condottati di comuni lontani dalle risaie, e che osa presentare Ciaraldi? Quei medici niuno interesse hanno a sradicare il morbo, perchè non affligge la loro esistenza, trovandosi distanti dalle risaie: essi fuori dal pericolo tentano di favorire l'interesse privato, non sentendo alcun rimorso per quegli attestati equivoci ed immorali.

Quale influenza difforme non desta negli animi insensibili la prossimità o la distanza dal luogo delle risaie! Quando è diverso giudicare sulle risaie che riflettono la esistenza altrui da quelle che compromettono la esistenza propria.

Se quei che con indifferenza giudicano da lontano relativamente agli effetti di quella pianta micidiale, dimorassero ove gemano tanti infelici, che oggi piatiscono, oh come griderebbero all'abolizione delle risaie! E queste voci fanno sentire i nostri difesi. Si consultino i precetti evangelici su la carità fraterna e su l'amor del prossimo, e le risaie saranno bandite.

In ogni modo pretendono i Ciaraldi di far risaie dove han promesso di non farle per non offendere la salute de' popoli vicini. È questo l'istrumento di concessione di acqua fatta dal monastero di Montecasino, Barone allora di quei luoghi, a Ciaraldi padre nel 1803, nel quale con stupore si leggono le seguenti parole.

» Che possa esso D. Stefano, suoi eredi e succes-

» sessori legittimi avvalersi di dette acque per i-
» naffiare il territorio sudetto, far orti, peschiere
» ed altro, *esclusa bensì la semina de' risi e di*
» *risiere, le quali producono infezione di aere*
» *a' vicini abitanti ed alle popolazioni di paesi*
» *d'intorno.*

» E nel caso esso D. Stefano, suoi eredi e suc-
» cessori introdurre volessero in ogni futuro tempo
» le risiere in detto territorio, chiamato Magna-
» vacca, o s' introducessero da altri possessori de'
» territori posti di sotto a Magnavacca, in ciascu-
» no di detti casi sia lecito ad esso Monistero di
» propria autorità e senza decreto di Giudice di-
» roccare il sasso e canale sudetto, di negare ed
» impedire al detto Ciaraldi e suoi eredi e succes-
» sori legittimi la conduttiera dell' acqua nel suo
» territorio e l' inaffiamento del medesimo e la
» formazione delle risiere, perchè così specialmen-
» te convenuto, e perchè senza di un tal patto
» non si sarebbe accordato il permesso suddetto.

VIII.

Dopo una stipulazione solenne non potrebbero anche le popolazioni astringere giuridicamente i Ciaraldi a togliere la risaia? La volontaria confessione intorno alla pestilenza prodotta dalle risaie, e formante base del divieto a quella coltivazione, sarà oggi mai distrutta arbitrariamente?

Se i princìpi di economia pubblica interdicono la coltivazione di una pianta micidiale, cosa farete